



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

| | |
|----------------------------------|--|
| Estremi del Provvedimento | Sentenza n. 142 del 27/05/2015 – 09/07/2015 Udienza pubblica del 27/05/2015 |
| Massima n. 1: | <p>Titolo Servizio idrico - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione che "la Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito nonché della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia" - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente - Insussistenza - Disciplina espressione della competenza primaria della Regione Valle d'Aosta in materia di organizzazione del servizio idrico - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo Va rilevata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 30 giugno 2014, n. 5 recante "Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 recante "Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio", 6 aprile 1998, n. 11 recante "Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta, e 8 settembre 1999, n. 27 recante "Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato". Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi", sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) e lettera s) della Costituzione, nella parte in cui, modificando l'art. 5 della legge regionale n. 27 del 1999, prevede che "la Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito nonché della copertura dei costi diretti d'investimento</p> |



| | |
|---------------------|--|
| | <p>e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia”. Nei rapporti tra Stato e Regioni ordinarie, la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è di competenza legislativa statale esclusiva, mentre la Valle d'Aosta ha una competenza primaria in tale ambito in base alla normativa statutaria e di attuazione precedente alla riforma del Titolo V della Costituzione, non essendo stata sostituita da quella esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente. Infatti, la norma impugnata precisa che la Giunta deve uniformarsi ai modelli tariffari statali tutelando così l'interesse statale.</p> |
| <p>NOTE:</p> | <p>Atti oggetto del giudizio: legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 30/06/2014, n. 5 art. 5</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 2 statuto regione Valle d'Aosta art. 2, co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 3, co. 1</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 16/03/1999, n. 89</p> |

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

